

TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

n. 1238/2026 R.G.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.4.2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

L'associazione *Parte_1* (d'ora in avanti anche solo "*Parte_1*") con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.3.2026 ha chiesto che sia accertata l'illegittimità del regolamento "utilizzo palestre comune di Piazzola sul Brenta" adottato in data 8.9.2025 (anche solo "il Regolamento") dall'assemblea ordinaria dei soci di *Controparte_1*

[...] (d'ora in avanti anche solo "*Controparte_2*") e della delibera di esclusione del socio *Parte_1* emanata dal Consiglio Direttivo in data 1.12.2025 e confermata con comunicazione dell'11.3.2026 e per l'effetto, in via provvisoria e fino alla decisione di merito, che sia inibito o sospeso il provvedimento di esclusione del socio e i relativi effetti. La ricorrente deduce l'illegittimità del Regolamento in quanto lo stesso introdurrebbe condizioni economiche e vincoli non coerenti con la Convenzione per l'affidamento in comodato d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali stipulata in data 30.7.2021 tra la *CP_2* e il comune di Piazzola sul Brenta. In particolare, *Parte_1* contesta la disparità tariffaria tra società "aderenti" e "non aderenti", l'illegittimità degli oneri accessori di gestione ivi previsti, la violazione dell'art. 19 della Convenzione Comunale che porrebbe i costi della polizza RC a carico esclusivo del gestore (a differenza di quanto previsto nel Regolamento), il fatto che la palestra "Rolando" non possa in ogni caso essere gestita dalla *CP_2* odierna resistente ed essere oggetto del Regolamento contestato, l'illegittimità del Regolamento nella parte in cui prevede l'applicazione dell'IVA sulle tariffe a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e, infine, contesta l'imposizione di una quota di euro 5.00,00 per ogni atleta per il tesseramento annuale.

Quanto all'illegittimità della delibera di esclusione del socio *Parte_1* dell'1.12.2025 deduce che solo a seguito del rifiuto della ricorrente di sottoscrivere il Regolamento, *Controparte_1* avrebbe deliberato la sua esclusione dalla compagine associativa con conseguente applicazione delle tariffe "non aderenti" e minaccia di perdita spazi.

Sul punto la ricorrente deduce, altresì, che la misura espulsiva sia stata utilizzata dalla CP_2 in funzione ritorsiva in reazione alla contestazione del Regolamento e alle richieste di trasparenza e coerenza convenzionale.

Quanto al *periculum* lo stesso appare integrato dal rischio attuale e concreto di Pt_1 [...] di perdere l'utilizzo degli spazi e delle palestre in piena stagione agonistica con conseguente paralisi dell'attività sportiva.

Si è costituita in data 13.4.2026 la CP_2 contestando tutto quanto dedotto da Parte_1 e chiedendo in via principale e pregiudiziale di rito che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e di tutte le domande cautelari formulate per violazione della residualità del rimedio cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. in ragione della mancata attivazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della CP_2, nonché, in subordine, in ragione della mancata attivazione del rimedio cautelare tipico previsto dagli artt. 23 e 24 c.c. In via subordinata di merito ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e delle istanze cautelari in quanto infondate per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

* * *

Come noto, tre sono i requisiti per un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.: in primo luogo, l'apparenza di un diritto da far valere in via ordinaria (*fumus boni iuris*), in secondo luogo, il possibile pregiudizio imminente e irreparabile che possa derivare a tale diritto nelle more del giudizio (*periculum in mora*) e in terzo luogo, l'inesistenza di una misura cautelare tipica preordinata dall'ordinamento specificamente in rapporto al dedotto *periculum in mora*. Quest'ultimo requisito della residualità (o sussidiarietà) rispetto alle altre misure cautelari, che trova riscontro nell'inciso iniziale del dettato di legge ("fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo"), costituisce la peculiarità del provvedimento d'urgenza che si affianca alle caratteristiche di strumentalità e provvisorietà comuni, invece, a tutte le altre cautele.

Parte resistente eccepisce in via pregiudiziale e assorbente l'inammissibilità del presente ricorso cautelare per difetto del requisito della sussidiarietà per mancata attivazione da parte della ricorrente della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della CP_2 in base alla quale: "*tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione e i soci o soci tra di loro per motivi inerenti alla vita del sodalizio, dovranno essere devolute a un Collegio Arbitrale. Detto Collegio è composto da tre membri nominati dall'assemblea tra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di*

ineccepibile moralità anche estranee all'Associazione. Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagini, sono inappellabili, emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale”.

Sul punto parte ricorrente rileva che *Parte_1* in presenza di una tale clausola compromissoria non avrebbe dovuto adire l'autorità giudiziaria attraverso il rimedio cautelare d'urgenza, ma avrebbe dovuto devolvere la controversia tra l'associazione e il socio a un collegio arbitrale.

L'eccezione non può essere accolta in quanto tutte le volte in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria o sia compromessa in arbitri, il combinato disposto dell'art. 669-quinquies c.p.c. e dell'art. 818 c.p.c. attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento cautelare al collegio arbitrale, ancorché solo in seguito alla accettazione della nomina o alla costituzione dell'arbitro (individuale o collegiale). Per contro, anche in caso di controversia oggetto di clausola compromissoria o che sia compromessa in arbitri, la competenza rimane del Giudice ordinario, individuato ai sensi dell'art. 669 *quinquies* c.p.c. per tutte le domande cautelari proposte *ante causam*.

Dagli atti di causa non emerge che il collegio arbitrale sia mai stato costituito e, anzi, parte resistente afferma a p. 5 della propria memoria difensiva che “la scelta della ricorrente di ignorare la clausola compromissoria, per poi richiedere – a distanza di mesi – in via cautelare ex art. 700 c.p. una pronuncia del Tribunale, rende il ricorso inammissibili” implicitamente confermando che il collegio arbitrale non è mai stato costituito.

Pertanto, anche se l'esclusione di un socio e la contestazione circa un regolamento dell'associazione potrebbe astrattamente rientrare tra le controversie attinenti alla “vita del sodalizio” di cui all'art. 30 dello Statuto (ovvero di una controversia oggetto di clausola compromissoria), non essendo stato costituito il collegio arbitrale la competenza rimane del Giudice ordinario.

Parte resistente eccepisce, altresì, l'inammissibilità del presente ricorso cautelare per difetto del requisito della sussidiarietà per mancata attivazione da parte della ricorrente del rimedio cautelare tipico di cui agli artt. 23 e 24 c.c. Al riguardo deduce che la *CP_2* ha natura di associazione non riconosciuta come risulta dal registro Coni (cfr. doc. 8) e che per impugnare le deliberazioni emesse da un'associazione non riconosciuta è già previsto un rimedio giudiziale tipico disciplinato dall'art. 23 c.c. il quale prevede, altresì, al comma 3, un rimedio cautelare tipico costituito “dalla possibilità da parte del

presidente del tribunale o del giudice istruttore di sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi".

Invero, l'art. 23, comma 1, c.c. dispone che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato. Tale disposizione trova applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima (cfr. Trib. Roma 25991/2015). Inoltre, tale disposizione prevista espressamente per le associazioni riconosciute, trova applicazione anche alle associazioni non riconosciute, con esclusione del primo comma, nella parte in cui attribuisce la legittimazione anche al p.m. (cfr. *ex multis* Cass. n. 1148/2004).

Ciò posto, *Parte_1* ha chiesto l'emanazione di un provvedimento d'urgenza volto alla sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione della ricorrente, in particolare, in relazione all'utilizzo degli impianti sportivi e le palestre, alle tariffe applicabili, riassegnazione degli spazi.

Tale domanda cautelare deve essere correttamente qualificata come impugnativa della delibera assembleare di approvazione del Regolamento in contestazione oltre che della delibera di esclusione del socio emessa dal Consiglio Direttivo e alla conseguente sospensione della loro efficacia.

Di conseguenza, ritiene questo Giudice che il ricorso svolto secondo le forme dell'art. 700 c.p.c. appare irrituale atteso che difetta del requisito della residualità richiesto dalla norma, stante l'esistenza di uno strumento cautelare tipico, ossia quello offerto dall'art. 23, comma 3, c.c. il quale richiede quale presupposto di ammissibilità, la previa o contestuale instaurazione del giudizio di merito. Giudizio di merito che la ricorrente avrebbe potuto instaurare già a seguito dell'approvazione del Regolamento (settembre 20225) chiedendo in via cautelare la sospensione dello stesso, ovvero, nel gennaio 2026 per impugnare la delibera di esclusione del socio dalla *CP_2* chiedendo in via cautelare la sospensione della stessa.

A ciò si aggiunga che gli effetti del provvedimento di esclusione che *Parte_1* chiede di sospendere/inibire (relativi all'utilizzo degli impianti e delle palestre durante la stagione in corso, applicazione delle tariffe dei soci aderenti, divieto della resistente di riassegnare

gli spazi) non appaiono essere domande diverse rispetto a una domanda di sospensione ex art. 23 della delibera di esclusione del socio e di approvazione del Regolamento, ma effetto automatico della sospensione di tali provvedimenti e misure consequenziali all'accertamento dell'invalidità delle delibere, da ottenere attraverso l'art. 23, comma 3, c.c. e non anche ex art. 700 c.p.c. (cfr. ex multis Trib. Catania, 30.8.2002, Trib. Lecce, 8.1.2008, Trib. Roma, 2 aprile 2012 e, altresì, Trib. Roma, 29 aprile 2015 proprio in tema di associazione non riconosciuta).

Per queste ragioni, è fondata l'eccezione preliminare d'inammissibilità del rimedio richiesto per violazione del principio di residualità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ancorando la liquidazione ai valori minimi, stante il motivo assorbente di inammissibilità del ricorso, in applicazione del D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri previsti per i procedimenti cautelari avanti al Tribunale di valore indeterminato della causa.

tutto ciò premesso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso presentato da *Parte_1* nei confronti di [...] *Controparte_3*.

Condanna parte ricorrente a rifondere a *Controparte_3* [...] le spese di lite che si liquidano in euro 2608,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori di legge se dovuti.

Padova, 15.5.2026

Il Giudice

Alessandra Pasqualetto